

REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2006 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2006
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di migliorare l'efficienza degli aiuti esterni della Comunità, si è proposto un nuovo quadro di programmazione e di fornitura dell'assistenza. Il presente strumento costituisce uno degli strumenti generali che sostengono direttamente le politiche europee in materia di aiuti esterni.
- (2) A norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto può domandare di diventare membro dell'Unione.
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha accettato nel 1999 la candidatura di adesione all'Unione europea della Repubblica di Turchia, che usufruisce di un'assistenza preadesione dal 2002. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che vengano avviati negoziati di adesione con la Turchia.
- (4) Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 20 giugno 2000 ha sottolineato che i paesi dei Balcani occidentali erano candidati potenziali all'adesione all'Unione europea.
- (5) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, nel ricordare le conclusioni di Copenaghen del dicembre 2002 e di Bruxelles del marzo 2003, ha ribadito la sua determinazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'Unione europea una volta soddisfatti i criteri stabiliti.
- (6) Il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha dichiarato altresì che il processo di stabilizzazione e armonizzazione avrebbe costituito il quadro per la rotta europea dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro adesione.
- (7) Nella risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, il Parlamento europeo ha riconosciuto che tutti i paesi dei Balcani occidentali stavano facendo progressi verso l'adesione, insistendo tuttavia affinché ciascun paese venga giudicato separatamente.
- (8) Di conseguenza, sebbene tutti i paesi dei Balcani occidentali possano essere considerati paesi candidati potenziali, si dovrebbe tuttavia fare una netta distinzione tra paesi candidati effettivi e potenziali.
- (9) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha raccomandato di avviare negoziati di adesione con la Croazia.
- (10) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (11) Inoltre, il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha raccomandato che, parallelamente ai negoziati di adesione, l'Unione europea debba avviare un intenso dialogo politico e culturale con ogni paese candidato.
- (12) L'assistenza comunitaria ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe essere fornita in un quadro coerente, tenendo conto dell'esperienza acquisita con i precedenti strumenti di preadesione e con il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾. L'assistenza dovrebbe essere altresì coerente con la politica di sviluppo della Comunità a norma dell'articolo 181 A del trattato CE.
- (13) L'assistenza fornita ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrebbe aiutarli, come in passato, a consolidare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, promuovere la riforma della pubblica amministrazione, la realizzazione delle riforme economiche, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, promuovere la parità di genere e favorire lo sviluppo della società civile, la riconciliazione e la ricostruzione, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, sostenendo quindi tutta una serie di misure riguardanti lo sviluppo istituzionale.

⁽¹⁾ Parere del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).